

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, lettera e), e successive modifiche e integrazioni, in materia di consorzi di comuni;

VISTA la l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, ed in particolare l'art. 29 che statuisce che *“le disposizioni della presente legge in materia di controllo e vigilanza si applicano, altresì, in quanto compatibili, ai consorzi ed alle unioni di comuni”*, così come peraltro chiarito dalla circolare 3 maggio 1993, n. 9, dell'Assessorato Regionale degli Enti locali;

VISTO il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 T.U.EE.LL.;

VISTO l'art. 49, comma 26, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti e la Convenzione sottoscritta, in data 7.2.2000, dai rappresentanti dei Comuni soci, dai quali si può rilevare che l'Ente è un consorzio di comuni, costituito ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepiti dalla l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, lettera e), e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO che l'Assemblea consortile, se pur all'uopo convocata dal commissario regionale nei giorni 11, 12 e 21 dicembre 2022, non si è determinata nell'elezione del Consiglio direttivo, per cui si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario per garantire, nelle more di tale elezione, la gestione provvisoria dell'ente;

RITENUTO che il soggetto da nominare debba possedere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot.n. 7123/GAB del 23/01/2023 di verifica dei requisiti;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte

D E C R E T A

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, che devono intendersi riportati e trascritti, il dott. Angelo Sajeve, qualifica funzionario direttivo, è nominato Commissario straordinario per la gestione provvisoria del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, con sede in Canicattì, con i poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 2

Il presente provvedimento ha una validità di mesi 4 (quattro) dall'insediamento nella carica e, comunque, andrà automaticamente a scadere all'atto dell'elezione degli organi sostituiti da parte dell'Assemblea consortile.

Art. 3

Al Commissario spetta l'indennità di carica, da determinarsi secondo le modalità previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 61 del 31.1.1995, oltre il trattamento di missione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 26 gennaio 2023

L'ASSESSORE

Messina

IL PRESIDENTE

Schifani